# "YACHT CLUB LIGNANO"





# **STATUTO**

#### Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata "Yacht Club Lignano", Associazione sportiva dilettantistica. L'Associazione può affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

L'associazione non abbraccia ideologie politiche o religiose e non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, ideologia e religione.

### Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 34 del presente statuto.

#### Art. 3 - SEDE LEGALE

L'Associazione sportiva ha sede legale in Lignano Sabbiadoro (UD) in Via Monte Ortigara n. 3/R. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci; il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberato dall'organo amministrativo, che ha anche la facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### Art. 4 CORRISPONDENZA

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD

## Art. 5 - SCOPO

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni. L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, degli sport del mare ed ogni attività nell'ambito marino, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi, portuali e approdi, mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina degli sport del mare

Si.



dilettantistici, nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica, l'organizzazione di manifestazioni sportive e di squadre sportive dilettantistiche;

- b) La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento degli sport del mare
- c) L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa degli sport del mare.
- d) La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivoagonistiche.
- e) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive
- f) Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi
- g) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
- h) Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
- i) Promuovere l'attività attraverso mezzi di comunicazione e pubblicazioni
- j) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate.
- k) Collaborare, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- a) Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro, bar e ritrovi sociali, foresterie;
- b) Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- c) Corsi per acquisizione di titolo di navigazione o immersione o in genere titoli necessari allo svolgimento di attività acquatiche (patenti nautiche etc.);
- d) Vendita di abbigliamento ed articoli sportivi;
- e) Concessione del marchio del circolo per la realizzazione e commercializzazione di oggettistica e abbigliamento ed iniziative commerciali anche da parte di terzi.

# Art. 6 RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere.

G!

Art. 7 - GUIDONE SOCIALE

E' costituito da un triangolo isoscele, formato da una croce blu in campo giallo con al centro la sigla Y.C.Lignano in giallo. Il distintivo sociale ed il guidone hanno gli stessi colori ed uguale disegno della bandiera sociale, secondo il modello depositato presso la sede Sociale.

# PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

# Art. 8 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale e non, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

# Art. 9 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo previo approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### SOCI

# Art. 10 - SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 15 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Ordinari (soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale);
- b) Soci Onorari (sono coloro che, proposti dal Consiglio Direttivo per aver acquisito meriti eccezionali dando lustro all'Associazione). Il Socio Onorario non paga nessuna quota e ha diritto di voto;
- c) Soci giovani e agonisti: sono considerati tali i giovani dai sei alla maggiore età. Al compimento del diciottesimo anno di età essi diventano di diritto Soci Ordinari. Essi hanno diritto di voto nelle Assemblee per il tramite di colui che ne detiene la potestà genitoriale. L'iscrizione di soci Allievi è subordinata all'assenso di chi ne esercita la potestà genitoriale;
- d) Non sono soci tutti i minori che vengono affiliati alla federazione attraverso progetti specifici quali progetti scolastici e didattici per i quali l'affiliazione è necessaria a soli scopi assicurativi.

La distinzione di denominazione dei soci è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno, infatti, eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e

g!



uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

### Art. 11 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio, avallata a garanzia da un socio effettivo, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, qualora l'importo non fosse deliberato, rimarrà quello in vigore.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa e non è in nessun caso trasmissibile a terzi; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate rivalutate né trasferite a terzi, né al socio dimissionario, né al socio radiato.

### Art. 12 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva, nonché le norme statutarie i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- e) i soci possono partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'Associazione; diversamente saranno radiati.

# Art. 13 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti e cioè di:

- 1. Partecipare alla vita associativa;
- 2. Frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 3. Esercitare il proprio voto (purché in regola con la qualifica di socio ex art.10) durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
- 4. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età
- 5. Prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali;
- 6. Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 7. Intervenire e discutere alle Assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo.





# Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

## Art. 15 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- 1. Quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci effettivi potrà variare in base all'età dei soci, se non stabilità è confermata quella dell'anno precedente.
- 2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo (approvata dall'Assemblea) di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

## Art. 16 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Il Socio può dimettersi dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla scadenza dell'esercizio sociale, termine derogabile da approvazione del direttivo. Le dimissioni decorreranno in ogni caso dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

## Art. 17 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) per inosservanza del presente Statuto;
- d) per decisione del Consiglio dei Probiviri a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- e) per radiazione;
- f) per decesso.

#### Art. 18 - MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

#### Art. 19 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Collegio dei Probiviri può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) Avvertimento;
- b) Ammonizione:
- c) Diffida;
- d) Sospensione a tempo illimitato;
- e) Radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

13 J.



## **ORGANIZZAZIONE**

# Art. 20 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

# Art. 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di tre soci nell'ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione via posta elettronica da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Casi speciali sono le ipotesi di:

- assemblea straordinaria avente per oggetto la modifica dello statuto dove valgono le disposizioni dell'art. 30 del presente statuto;
- assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione dove si

S!

e al Udine

applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente statuto

## Art. 22 - COMITATO ELETTORALE - ELEGGIBILITA' - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le candidature per il Consiglio Direttivo verranno raccolte da un Comitato Elettorale che verrà nominato dal Consiglio Direttivo uscente, almeno due mesi prima dell'Assemblea destinata alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Comitato Elettorale deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci ed i loro nomi verranno resi noti con affissione all'Albo Sociale. Essi non potranno essere candidati alle cariche sociali dell'Associazione. Dalla data di affissione ogni socio potrà avanzare la propria candidatura.

Il Comitato Elettorale dovrà presentare almeno una lista di quattordici nominativi per le cariche Consiliari e quattro nominativi per i Revisori dei Conti e sei nominativi per i Probiviri.

Nelle Assemblee convocate per le elezioni delle cariche sociali ogni socio esprime il voto al massimo per nove nominativi scelti dalla/e lista dei Consiglieri presentata dal Comitato Elettorale senza designare le cariche specifiche, due nominativi della lista dei Revisori dei Conti e tre Probiviri.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni (alla data dell'elezione), non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale; saranno designati, i primi nove della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

I Revisori saranno i primi due nella graduatoria della lista specifica.

Il Collegio dei Probiviri sarà composto dai primi tre in graduatoria della specifica lista.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo, dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni o per altra causa cessi di far parte dell'organo di riferimento, sarà sostituito dal primo nella graduatoria dei non eletti, in caso di parità di voti vale il primo sorteggiato.

#### Art. 23 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Presidente. è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue

Gi.

Olferior prop.

funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente. In caso di impedimento permanente deve essere riconvocata l'Assemblea per nuova elezione delle cariche sociali.

# Art. 24 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Direttore Sportivo

Il Segretario qualora sia membro del Direttivo può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa. La carica di Segretario e Direttore sportivo può essere ricoperta anche da membro esterno al Consiglio Direttivo.

# Art. 24 bis - Il VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative

# Art. 24 ter - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione. Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, tra i soci della stessa o al di fuori dell'Associazione.

Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

## Il Segretario:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
- d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

# Art. 24 quater - IL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina il tesoriere cui compete l'amministrazione contabile dell'associazione, può provvedere direttamente o meno al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate. Procede alla redazione del rendiconto e del preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per il vaglio in assemblea.

# Art. 24 quinquies - DIRETTORE SPORTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Sportivo. Il Direttore Sportivo può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, tra i soci della stessa o al di fuori dell'Associazione.

Il Direttore Sportivo dirige l'attività sportiva ed in particolare: formula il programma dell'attività sportiva annuale e compila la relazione Sportiva consuntiva da sottoporre all'Assemblea; mantiene i contatti con gli altri circoli ed organizza la partecipazione dei soci alle attività delle altre associazioni sportive; predispone l'organizzazione delle manifestazioni sportive e dei corsi di istruzione.

Tutto quanto ai tre punti suddetti deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

(g):

Può inoltre costituire, per un adeguato svolgimento dei suoi compiti, una commissione tecnicooperativa utilizzando la collaborazione dei Soci la cui composizione e regolamentazione devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo

#### Art. 25 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- 1. Curare il conseguimento dei fini statutari;
- 2. Amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- 3. Redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
- 4. Deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- <u>5.</u> Provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'Associazione;
- <u>6.</u> Predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- <u>7.</u> Conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica e eventuali sotto cariche per compiti specifici all'interno dell'associazione;
- 8. Nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- 9. Applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- 10. Impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- 11. Stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- 12. Deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- 13. Eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo;
- <u>14.</u> Curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni;
- 15. Deliberare sull'affiliazione o sulla rinuncia all'affiliazione alle Federazioni o Enti di cui all'art.1 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci, anche non membri del Consiglio, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno cinque dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a. quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- b. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di quattro.

/4 g.



In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo e ad indire nuove elezioni.

#### Art. 26 - REVISORI DEI CONTI

L'attività di controllo della documentazione contabile è esercitata da due Revisori dei Conti. I Revisori hanno facoltà di assistere con puro voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.

# Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea è composto da tre membri che nominano tra di loro il Presidente. Il Collegio dei Probiviri, sentito o inutilmente convocato il socio interessato, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le sanzioni previste dall'art. 19. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione. Il provvedimento di espulsione dovrà essere rettificato dall'Assemblea dei Soci effettivi.

#### Art. 28 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; l'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21 e ss.mm.ii, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

# Art. 29 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

# Art. 30 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con voto favorevole del 75% dei votanti.

#### Art. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Lignano Sabbiadoro (UD) e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.



Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la prima procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo.

# Art. 32 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci, in questo caso, convocata con lettera raccomandata ad ogni socio con diritto di voto, o tramite pec o e-mail ad ogni socio, spedita almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno la maggioranza di tre quarti degli associati. Qualora alla terza convocazione in tre giorni differenti non si raggiunga il quorum, si potrà deliberare lo scioglimento con almeno il voto dei tre quarti dei soci presenti.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

# Art. 33 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Lignano Sabbiadoro, 26/11/2093

Il Segretario

Il Presidente

22 hh

all'atto nº 1398 serie 3

\* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

TYNAYONARIO

Gal